

N. R.G. 434/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, sezione Imprese, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Salvatore GRILLO presidente
- dr. Loredana COLELLA consigliere
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 434/2020 R.G.,
avente ad oggetto: appello avverso il lodo definitivo pronunciato dall'arbitro unico avv. Alceste Campanile il 7 febbraio 2020,

TRA

Crocetta Pietro Paolo
elettivamente domiciliato in Bari, via Argiro 90, presso lo studio degli avv.ti prof. Giorgio Costantino e Francesco Saverio Costantino, dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. Francesco Racanelli come da procura in atti

(IMPUGNANTE)

E

IKHEMP s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 179, presso lo studio dell'avv. Raffaele Bia dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. Maurizio Sciuto come da procura in atti



(IMPUGNATO)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 2 febbraio 2021, l'avv.G. Costantino, anche per gli altri difensori costituiti, ha precisato le conclusioni per l'impugnante riportandosi ai suoi atti e chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del lodo definitivo pronunciato dall'arbitro unico avv. Alceste Campanile il 7 febbraio 2020, con vittoria di spese anche del giudizio arbitrale; il prof. avv. Maurizio Sciuto e l'avv. Raffaele Bia, per la IKHEMP s.p.a. in liquidazione, ha precisato le conclusioni riportandosi ai suoi atti e chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione, con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Per la comprensione dei fatti di causa giova premettere che:

- in data 7/3/2017, la società IKHEMP s.p.a. in liquidazione depositava in cancelleria atto di accesso al procedimento arbitrale con richiesta di nomina dell'arbitro unico ex art. 810 c.p.c.;
- con provvedimento del 13-14/3/2017, il Presidente del Tribunale nominava arbitro unico per la risoluzione della controversia il prof. avv. Giuseppe Tucci;
- in data 9/9/2018 il prof. avv. Giuseppe Tucci decedeva e a seguito di istanza di sostituzione ex art. 811 c.p.c., in data 10/12/2018 era nominato l'avv. Alceste Campanile;
- nei termini assegnati, la Ikhemp formulava i propri quesiti chiedendo di:
 - 1) accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da Crocetta Pietro Paolo, già presidente del Consiglio di amministrazione come esposte costituivano atti illegittimi e posti in essere in conflitto di interesse con la società;
 - 2) per l'effetto, condannare Crocetta Pietro Paolo al risarcimento dei danni causati, per la somma di E. 500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore a determinarsi anche a mezzo di CTU ovvero equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre rivalutazioni ed interessi come per legge,con vittoria di spese.

In data 22/3/2019, Crocetta Pietro Paolo si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo di



1) accertare l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare del 5 agosto 2016 di Ikhemp spa:

- perché convocata irrispettando il Collegio sindacale nonostante la convocazione effettuata da parte del Presidente del Cda in data 20 luglio 2016 per i giorni 31 agosto e 8 settembre 2016,

- perché presieduta dal dr Enrico Minoli mai nominato dall'assemblea dei soci in assenza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 16 dello Statuto,

- perché l'azione di responsabilità in suo danno è stata deliberata in assenza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 16 dello Statuto e per mancata indicazione all'ordine del giorno;

- perché in assenza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dall'art. 16 dello Statuto ha deliberato la sua revoca dalla carica e la nomina quale amministratore del sig. Cohen Riccardo Simone;

nonché di accertare, in conseguenza della nullità dell'assemblea e della inesistenza di giusta causa, la spettanza, a titolo di risarcimento, del compenso stabilito per la carica di Presidente del Cda sino alla data di naturale scadenza oltre al risarcimento per danni morali, materiali e di immagine da liquidarsi nella misura di Euro 100.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia nei confronti del socio Finbm spa;

con vittoria di spese.

L'arbitro, ritenuta la richiesta del convenuto diretta ad ottenere una pronuncia di inesistenza, nullità e/o annullamento della delibera assembleare del 5/8/2016 si presentasse logicamente antecedente rispetto all'azione di responsabilità fondata sulla stessa delibera, in data 7/6/2019 riservava la decisione; quindi, con lodo non definitivo del 2/10/2019, rigettava la domanda, disponendo la prosecuzione dell'attività istruttoria e disponendo CTU.

In data 14/11/2019, Crocetta Pietro Paolo, rappresentando l'intervenuta decadenza per il deposito del lodo per decorso del termine di 240 giorni dalla accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro (13/12/2018), ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.



In data 15/1/2020, precisate dalle parti le conclusioni, il procedimento è stato riservato per il deposito del lodo definitivo, con termine concordato tra le parti per il deposito di memoria conclusiva sino al 27/1/2020 e rinuncia a replica; quindi, con lodo definitivo del 7/2/2020, l'arbitro ha così testualmente deciso:

"1) rigetta l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto Pietro Paolo Crocetta, per le motivazioni di cui al lodo non definitivo depositato in corso di procedimento;

2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata dalla Ikhemp e, affermata la responsabilità del Sig. Pietro Paolo Crocetta, nei limiti di quanto indicato in motivazione, lo condanna a risarcire in favore della Ikhemp, la somma di Euro 341.497,13.

3) condanna il Sig. Pietro Paolo Crocetta, in considerazione del mancato pieno accoglimento della domanda, al pagamento delle spese di lite in favore della Ikhemp Spa in misura di 2/3 che liquida, in tale parte, in Euro 14.258,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, cassa forense ed Iva.

4) condanna il Sig. Pietro Paolo Crocetta al pagamento dei 2/3 delle spese di CTU, liquidate come da separata ordinanza, determinate in tale parte in Euro 2.200,00, oltre Cassa di Previdenza e IVA.

5) liquida le competenze del giudizio arbitrale e del Segretario, nonché le spese di funzionamento dell'arbitrato come da separata ordinanza, ponendole solidalmente a carico delle parti ex art. 814 c.p.c. e, nei rapporti interni tra le parti, ponendole a carico del Sig. Pietro Paolo Crocetta in misura di 2/3".

Avverso questo lodo ha spiegato impugnazione Crocetta Pietro Paolo, sostenendo che il lodo definitivo del 7 febbraio 2020:

- 1) sarebbe nullo, ai sensi degli artt. 829, comma 1, n. 6, 820 e 821 c.p.c., perché, come ritualmente dedotto con istanza di decadenza del 14/11/2019, il termine per la decisione sarebbe inutilmente decorso dal 17 marzo 2017 (data accettazione incarico primo arbitro) al 12 novembre 2017 (240 giorni dopo la prima nomina), dal 19 gennaio 2018 (data in cui è stata concessa la proroga concordata di 180 giorni) al 14 luglio 2018 (data di scadenza di questa



proroga) e dal 13 dicembre 2018 (data di accettazione dell'incarico da parte del nuovo arbitro, dopo il decesso del primo) all'11 marzo (decorso dei novanta giorni di cui al comma III lett. d) dell'art. 820 c.p.c. ovvero all'11 giugno 2019 (contando nuovi 180 giorni) e sarebbero perciò irrilevanti le proroghe determinate, il 2 ottobre 2019, dalla pronuncia del lodo non definitivo e, il 19 novembre 2019, dalla ammissione della consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 820, comma 3, lett. c) e lett. b), c.p.c.;

- 2) sarebbe erroneo in merito laddove sono stati ritenuti quali voci di danno da rimborsare le fatture dello studio londinese Winston & Strawn London LLP, la fattura n. 2/2014 del 27/2/2014 e il contributo elettorale di un candidato;
- 3) sarebbe viziato altresì per violazione dell'art. 829, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, n. 5), c.p.c. laddove ha accertato la responsabilità per "spese non inerenti" oltre che in relazione alle fatture dello studio Winston & Strawn, alla fattura n. 2/2014 e al contributo elettorale in favore di un candidato per complessivi E 50.611,27, per la somma di ulteriori E. 1.899,53 che non risulta motivata neppure per relationem con puntuali rinvii alla perizia;
- 4) sarebbe nullo ex artt. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. in relazione all'accertamento della responsabilità per l'acquisto di merce dalla controllata Eletta s.r.l. in maniera difforme alle prassi commerciali con quest'ultima e alla conseguente condanna in via equitativa al pagamento di E 188.986,36, perché la motivazione sarebbe sul punto contraddittoria; in particolare, l'arbitro avrebbe contraddittoriamente considerato come comportamento pregiudizievole non assistito da dovuta prudenza l'aver egli, nella duplice veste di Presidente del CdA di Eletta e di Ikhemp, venduto (come Eletta) ed acquistato (come Ikhemp) CBD per Euro 300.000 in un momento in cui la Ikhemp non aveva ordini in portafoglio e non necessitava, quindi, di approvvigionarsi del prodotto e non godeva di liquidità tale a poter soddisfare, nei termini indicati in fattura (pagamento a vista) il pagamento; la contraddittorietà sussisterebbe nell'aver da un lato affermato, nella



motivazione del lodo, che le scelte amministrative non sono sindacabili e dall'altro concluso che l'operazione sia stata imprudente, con ciò evidentemente sindacando la scelta;

- 5) sarebbe nullo ex artt. 829, comma 1, n. 11 e 12 c.p.c., in relazione all'accertamento della responsabilità per la "gestione e la definizione transattiva del rapporto con la Ricerche Sperimentali Montale (RSM)" e alla conseguente condanna in via equitativa al pagamento di € 100.000,00, perché dei danni eventualmente subiti dalla eterodiretta (quindi la Eletta srl) non potrebbero gli amministratori della controllante, salva l'ipotesi, estranea al caso di specie, ex art. 2497 c.c. e, segnatamente, che siano i creditori dell'eterodiretta (o l'eterodiretta stessa) ad agire nei confronti della controllante e dei suoi amministratori; non risulta invero alcuna motivazione in ordine al preteso danno diretto della Ikhem p s.p.a.; peraltro la legittimità della transazione risulterebbe dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano nelle more del procedimento di arbitrato, in data 3/12/2019.

Per questi motivi, l'impugnante ha chiesto di "1. accertare e dichiarare la nullità, per le ragioni esposte in narrativa del lodo definitivo pronunciato dall'Arbitro Unico avv. Alceste Campanile il 7 febbraio 2020; 2. condannare la Ikhem p S.p.A. alla refusione delle spese del presente giudizio, nonché di quelle del giudizio arbitrale, ivi compreso il compenso dovuto al collegio arbitrale".

Si è costituita la IKHEMP s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza e l'ammissibilità dell'avversa impugnazione e, in particolare, rappresentando che:

- la parte che intenda far valere la decadenza dell'arbitro per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 829, n. 6, c.p.c. ha l'onere di notificare alle altre parti e agli arbitri, prima della deliberazione del lodo, la relativa dichiarazione; prima del lodo non definitivo parte impugnante non ha presentato alcuna dichiarazione di volersi avvalere della intervenuta decadenza;
- il lodo del 2/10/2019, a prescindere dalla sua qualificazione come "lodo parziale su domanda" ovvero "lodo non definitivo su questioni", non è stato impugnato, con



ogni consequenziale effetto in ordine al suo consolidamento determinato dalla mancata tempestiva proposizione dell'impugnazione per nullità (art. 824 bis, c.p.c.);

- la pronuncia del lodo non definitivo del 2 ottobre 2019 ha determinato la proroga del termine per la decisione di 180 giorni ai sensi dell'art. 820, comma 4, lett. c), c.p.c. con ulteriore proroga di 180 giorni per essere stata disposta ctu;

- il motivo sub 2 è inammissibile perché l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si configura, in fase rescindente, come giudizio a critica vincolata, ammissibile soltanto negli stretti limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; in fase rescissoria, invece, dopo avere ravvisato qualcuna della nullità tassativamente considerate dalla legge, è possibile rimettere in discussione il merito della controversia;

- la censura relativa alla fattura (pagata da Ikhemp) n. 2/14 del 27.02.2014 emessa dal sig. Crocetta nei confronti della ITI srl per l'importo di E 6.106,27 a titolo di corrispettivo di una Perizia Tecnica su n° 1242 Pannelli fotovoltaici redatta dallo stesso Crocetta è inammissibile anche perché questione nuova;

- inammissibile risulta il riferimento al presunto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sia perché tale vizio è escluso dall'art. 831 c.p.c., sia perché la relativa deduzione è stata irrispettamente formulata nell'ambito di un giudizio di nullità ex art. 829 c.p.c.;

- inammissibile è la questione del contributo elettorale al candidato, risultando ancora una volta una censura di merito;

- inammissibile è pure la questione delle "spese non inerenti" per E 1.899,53, atteso che comunque risulta una motivazione "per relationem", con richiamo alle considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio;

- inammissibile è la censura sulla questione della responsabilità per l'acquisto di merce dalla controllata Eletta s.r.l. in maniera difforme alle prassi commerciali con quest'ultima e alla conseguente condanna in via equitativa al pagamento di E 188.986,36"; sul punto vi è una motivazione sul danno consistente nella perdita di liquidità a fronte del procacciamento di merce inutile e non rivendibile; è,



pertanto, possibile comprendere la ratio decidendi e ciò esclude la inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5";

- inammissibile è pure il motivo sub 5, concernente la questione dell'accertamento della responsabilità del sig. Crocetta per la "gestione e la definizione transattiva del rapporto con la Ricerche Sperimentali Montale (RSM)" e alla conseguente condanna in via equitativa al pagamento di E 100.000,00, perché ancora una volta la ratio decidendi del lodo è tutt'altro che "impossibile da comprendere".

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene l'impugnazione infondata quanto al motivo sub 1, 3, 4, e 5 e inammissibile per il motivo sub 2 per le ragioni di seguito precisate.

▪ **La decadenza dell'arbitro: il motivo sub 1**

Innanzitutto deve escludersi la fondatezza del motivo sub 1 e la sussistenza della nullità del lodo definitivo per intervenuta decadenza dell'arbitro.

Sul punto deve considerarsi in diritto che, ex art. 829 IV comma lett. c. c.p.c., il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

- a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale.

La pretesa decadenza verificatasi prima della pronuncia del lodo non definitivo non è più rilevabile atteso che Crocetta non ha manifestato tempestivamente la sua volontà di avvalersene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c.¹; con la pronuncia del lodo non definitivo, pertanto, ogni questione sul punto è stata superata ed è iniziato il decorso di un nuovo termine.

Pertanto, dopo la pronuncia del lodo non definitivo, non impugnato neppure in questa sede, il termine è già stato prorogato di 180 giorni: non considerando la nuova proroga dovuta all'ammissione della ctu e non ritenendo neppure operante nella specie la sospensione dei termini stabilita dall'art. art. 83, del D.L. 183

¹ Non è sufficiente neppure la deduzione della decadenza nelle memorie, occorrendo sul punto un'esplicita istanza, (Cass.5771/84)



17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 per l'emergenza pandemica, il nuovo termine sarebbe scaduto al 30/03/2020; il lodo definitivo risulta dunque comunque tempestivo perché pronunciato in data 7 febbraio 2020.

▪ **Il motivo sub 2: l'errore di valutazione in merito**

Ciò stabilito, sono certamente inammissibili le tre censure di merito contenute al motivo sub 2, in quanto involgenti il giudizio rescissorio conseguente alla pretesa nullità ex art. 830 n. 6 c.p.c. che, invece, come detto, non può essere dichiarata.

▪ **la motivazione assente o contraddittoria**

- **il motivo sub 3**

Quanto ai motivi sub 3, 4 e 5 deve precisarsi innanzitutto che si risolvono tutti nella censura di un preteso vizio di motivazione, anche quello sub 4 fondato sulla violazione ex n. 11 dell'art. 829 c.p.c., relativo al vizio per disposizione contraddittorie: dalle pretese ragioni di impugnazione, infatti, si evince evidentemente che non sono prospettate, relativamente all'accertamento della responsabilità per l'acquisto di merce dalla controllata Eletta s.r.l. in maniera difforme alle prassi commerciali con quest'ultima e alla conseguente condanna in via equitativa al pagamento di E 188.986,36, "disposizioni contraddittorie" tra le statuizioni del dispositivo, ma unicamente la contraddittorietà della motivazione. Ciò puntualizzato, deve pure premettersi in diritto che, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, "in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la 'ratio' della decisione" (da ultimo, Sez. 2 -, Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021 Rv. 661441 - 01).

In fatto, deve allora considerarsi, relativamente al motivo sub 3, che lo stesso impugnante, dopo aver eccepito la nullità del lodo per difetto assoluto di



motivazione quanto all'importo di E. 1.899,53, ha tuttavia riconosciuto che l'arbitro ha costruito la motivazione delle "spese non inerenti" rinviando alla espletata ctu (dall'ultimo capoverso di pagina 11 al secondo capoverso di pag. 15). L'impugnante ha, quindi, costruito il motivo di impugnazione affermando testualmente che "se si deve ritenere che l'Arbitro l'abbia fatta propria, allora è contraddittoria anche la motivazione del lodo", perché il consulente "ha ritenuto le spese per ristorazione e intrattenimento (sempre a favore di dipendenti, clienti o collaboratori) inerenti quando effettuate con la CartaSi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ma non inerenti se effettuate con la carta di credito BNL business" con ciò rendendo un lodo nullo ex art. 829 n.11 c.p.c..

Ebbene, quel che allora può dirsi, rispetto a questo motivo, è che una motivazione è stata resa rispetto all'intero importo con il richiamo alla relazione di ctu e che tanto è sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio lamentato, perché "la nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 3 c.p.c. non opera quando le motivazioni siano state rese "per relationem", richiamando le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale abbia, a sua volta, effettuato un attento esame delle osservazioni del consulente di parte" (Sez. 1, Sentenza n. 15134 del 23/11/2000 Rv. 542087 - 01).

Ciò posto, in presenza di una motivazione per relationem, a questa Corte è precluso lo scrutinio ulteriore della inadeguatezza in merito dei criteri di giudizio adottati dal ctu prima e recepiti dall'arbitro poi.

- il motivo sub 4

Ugualmente infondato è il motivo sub 4.

È vero, infatti, che l'arbitro, nella premessa della sua argomentazione sulla sussistenza del danno conseguente all'operazione di compravendita dell'intero quantitativo in giacenza di CBD presso Eletta, posta in essere da Crocetta in data 20/6/2016 nella duplice veste di Presidente del CdA di Eletta e di Ikhemp, ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, sul presupposto che



una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, così come è noto che, sulla base di quella stessa elaborazione giurisprudenziale, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte) ...anche se presentino profili di rilevante alea economica.

È tuttavia pure vero che lo stesso Arbitro ha poi precisato che "in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere"; ha quindi chiarito che questa valutazione "richiede la formulazione di un giudizio ex ante, in ordine alla non ragionevolezza delle scelte esercitate dall'amministratore ed in considerazione dell'evidente mancata adozione delle cautele necessarie" ed ha concluso che la mancanza di diligenza è ravvisabile nella scelta di procedere all'operazione nonostante la merce non occorresse affatto e non potesse essere rivenduta e la Ikhemp già difettasse della liquidità necessaria, tanto da essere poi posta in liquidazione.

Sulla perdita di liquidità è stato quindi calcolato il danno in E 188.986,36 espressamente "tenendo nella debita ed opportuna considerazione la circostanza che la fornitura di 30 Kg di CBD è stata effettivamente ricevuta dalla Ikhemp e che la relativa fattura non è stata integralmente saldata": la perdita di tale liquidità a fronte del procacciamento di merce inutile e non rivendibile ha costituito, pertanto, secondo l'arbitro, il danno sofferto dalla Ikhemp.

In questa ricostruzione, operata chiaramente nelle pagine 19 e 20 del lodo, non risulta alcuna contraddittorietà di motivazione che renda incomprensibile la ratio decidendi.

- il motivo sub 5



Allo stesso modo è infondato il motivo d'appello sub 5, relativo all'accertamento della responsabilità per la "gestione e la definizione transattiva del rapporto tra controllata Eletta e la Ricerche Sperimentali Montale (RSM)": sul punto, è necessario ancora una volta ribadire che in questa sede è precluso il riesame in merito dei fatti sottoposti alla cognizione dell'arbitro e, pertanto, è irrilevante se della legittimità o non della transazione risulti accertamento giudiziale passato in giudicato.

Come detto, questa Corte può unicamente verificare se del danno di cui è stato imposto a Crocetta il risarcimento sia stata data motivazione nell'an e nel quantum.

Ebbene, sul punto alle pagine 23 (ultimo capoverso), 24, 25 e 26 del lodo l'arbitro ha spiegato che:

- la intervenuta transazione era dannosa economicamente non soltanto per la Eletta ma anche e soprattutto (per quel che qui rileva) per il suo socio unico Ikhemp;
- Crocetta, nella sua qualità di amministratore non della Eletta, ma della controllante Ikhemp, è dunque venuto meno ai suoi doveri di diligenza professionale previsti dall'art. 2392, c.c. perché avrebbe dovuto sapere e quindi impedire, avendo poteri di direzione, controllo e indirizzo di controllante e controllata, che la transazione era dannosa per la Eletta in quanto ne azzerava completamente il patrimonio e, in conseguenza, si traduceva in un danno per la Ikhemp perché di quest'ultima società il valore della Eletta costituiva un asset (pag. 25, terzultimo e penultimo capoverso).

Ciò precisato, l'arbitro ha quindi pure congruamente motivato la scelta della liquidazione equitativa, rappresentando che, non condividendo il parametro di liquidazione individuato dalla istante Ikhemp, "il danno va accertato equitativamente" avuto riguardo allora alla "situazione patrimoniale della società alla data del 5/8/2016, come accertata dal CTU che ha rilevato, sulla base della situazione patrimoniale redatta al 5/8/2016, una perdita di esercizio di oltre 274,771,27. Lo stesso, pertanto, in via equitativa, può essere determinato in Euro 100.000,00".



Come si vede, la ratio decidendi è compiutamente esposta e in sé non contraddittoria e, come detto, la sua fondatezza in merito è sottratta al sindacato di questa Corte.

Per tali considerazioni l'impugnazione è respinta.

▪ **Le spese**

Le spese di questo grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (Vi scaglione, assenza di istruttoria, onorari medi), sono poste a carico della parte impugnante Crocetta in favore dell'impugnata Ikhem.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da Crocetta Pietro Paolo, avverso il lodo definitivo pronunciato dall'arbitro unico avv. Alceste Campanile il 7 febbraio 2020 tra lo stesso e IKHEMP s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti, così provvede:

rigetta l'impugnazione;

condanna Crocetta Pietro Paolo al pagamento, in favore di IKHEMP s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi E. 13.560 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfetario del 15 %.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.



Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 20 luglio 2021.

Il presidente

dr. Salvatore Grillo

Il consigliere rel. est.

dr. Patrizia Papa

Arbitrato in Italia

